

Riconoscimento del contributo costi di energia di cui all'art. 6 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, all'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano rifiuti e altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali

1. Motivazioni e finalità

La legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'istituire l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), stabilisce che il sistema tariffario debba avere caratteristiche di certezza e trasparenza, tutelare gli interessi di utenti e consumatori, e armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di protezione ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Con tali premesse, è da ritenere che l'impiego nelle centrali termoelettriche di combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali, in particolare di rifiuti e di combustibili derivati da questi, risponda a due ordini di finalità:

a) un più efficiente utilizzo delle risorse, poichè l'impiego per la generazione elettrica di materiali non destinabili ad altri usi produttivi, in sostituzione dei combustibili fossili commerciali, comporta un risparmio economico che, in considerazione del fatto che i combustibili commerciali sono per la maggior parte importati, si traduce a sua volta in un miglioramento della bilancia dei pagamenti;

b) una più efficace protezione dell'ambiente, in quanto il recupero energetico della frazione non riciclabile dei rifiuti, mediante eventuali trasformazioni preliminari e successivo impiego come combustibile nelle centrali di generazione elettrica, costituisce uno strumento efficace per fronteggiare il problema dello smaltimento dei rifiuti, che in alcune aree del territorio nazionale ha caratteristiche di emergenza.

2. Contenuto del provvedimento

Per conseguire le finalità di cui sopra, è opportuno che l'Autorità adotti un provvedimento con cui si venga a stabilire che all'energia elettrica generata da impianti che utilizzano come combustibili, anche in combinazione con combustibili fossili commerciali, rifiuti e altri combustibili diversi da quelli fossili commerciali, sia riconosciuto un contributo ai costi di energia pari a quello disposto dall'art. 6 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997 n. 70/97 recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato (di seguito: deliberazione n. 70/97), vale a dire un trattamento in tutto equivalente a quanto stabilito per l'energia elettrica prodotta utilizzando combustibili fossili commerciali.

L'art. 6 della deliberazione n. 70/97 si applica solo all'energia elettrica fornita da imprese produttrici-distributrici. Inoltre affinché diversi tipi di incentivi non si

sovrappongano o interferiscano tra di loro, è necessario che il provvedimento dell'Autorità stabilisca che i contributi ai costi di energia riconosciuti alla produzione elettrica da impianti che utilizzano combustibili diversi da quelli fossili commerciali non siano cumulabili con quelli previsti dal titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 109 del 12 maggio 1992. Tali contributi, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 44 del 23 febbraio 1997 recante disposizioni in materia di cessione dell'energia elettrica di nuova produzione da fonti rinnovabili e assimilate, "si applicano limitatamente agli impianti già realizzati, a quelli in corso di realizzazione (alla data del 23 febbraio 1997) nonché alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal comma 7 dell'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

L'impatto ambientale dovuto all'impiego dei combustibili diversi da quelli fossili commerciali per la produzione di energia elettrica dovrà in ogni caso essere contenuto entro i limiti fissati dalla legislazione ambientale vigente, rinviando alla stessa normativa sia per i limiti alle emissioni di inquinanti, sia per i requisiti a cui debbono rispondere taluni combustibili utilizzati negli impianti di generazione.

3. Valutazione del provvedimento

La necessità di valutare le implicazioni, economiche, tecnologiche ed ambientali dovute all'utilizzo di rifiuti e altri combustibili diversi da quelli fossili commerciali nella generazione termoelettrica, rende opportuna una valutazione degli effetti del provvedimento dell'Autorità dopo un congruo periodo di sperimentazione. Per questo si ritiene necessario che entro il 31 marzo 1999 le imprese produttrici-distributrici che, avvalendosi di quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità, abbiano utilizzato rifiuti e altri combustibili diversi da quelli fossili commerciali nella generazione termoelettrica comunichino alla stessa Autorità dati e informazioni circa natura e quantità dei combustibili utilizzati, costi e modalità di impiego ed impatto ambientale. In seguito ad analisi l'Autorità potrà definire, anche in termini comparativi, se il provvedimento in oggetto effettivamente raggiunga le finalità che esso si propone, e in particolare se lo stesso provvedimento tenga in adeguato conto le interrelazioni tra ciclo di produzione dell'energia elettrica e ciclo di smaltimento dei rifiuti, anche in considerazione della possibile evoluzione delle normative europee e degli indirizzi di politica ambientale ed energetica formulati dal Governo.

Il riconoscimento dei contributi ai costi di energia alla produzione di energia elettrica da combustibili diversi da quelli fossili commerciali potrebbe costituire uno stimolo significativo all'utilizzo di questi combustibili nelle centrali termoelettriche. Per quanto riguarda il combustibile derivato da rifiuti, alcune stime preliminari effettuate da imprese produttrici, indicano che il suo utilizzo per la produzione di energia elettrica potrebbe contribuire allo smaltimento di rifiuti in misura non trascurabile, a regime anche superiore ad un milione di tonnellate per anno.

Infine, si nota che il riconoscimento del contributo previsto dall'art. 6 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizza-

no, anche in combinazione con combustibili fossili commerciali, rifiuti e altri combustibili diversi da quelli fossili commerciali, non induce variazioni dirette in aumento o in diminuzione dell'onere per l'utenza elettrica, né altera gli stimoli verso una maggiore efficienza termica nella generazione elettrica forniti dal meccanismo di contribuzione introdotto con la medesima deliberazione n. 70/97.

Presupposti per l'aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il secondo bimestre (marzo-aprile) 1998 ai sensi della deliberazione dell'Autorità del 26 giugno 1997, n. 70/97

1. Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

1.1 A decorrere dall'1 marzo 1998 la parte B della tariffa elettrica viene diminuita del 3,20% rispetto ai valori in vigore per il primo bimestre (gennaio - febbraio) 1998. L'aliquota media passa da 49,63 lire/kWh a 48,04 lire/kWh. Le aliquote relative alla parte B della tariffa per ogni categoria di utenza di cui alla tabella n. 1 allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1997, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997 (di seguito: deliberazione n. 136/97), sono proporzionalmente ridotte come indicato in allegato (Allegato 1).

1.2 Nel secondo bimestre (marzo - aprile) 1998 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), è diminuito del 3,46% rispetto al bimestre precedente, passando da 24,681 a 23,828 lire/Mcal.

Questa diminuzione riflette andamenti differenziati delle quotazioni dei combustibili nel quadrimestre ottobre 1997 - gennaio 1998 rispetto al quadrimestre agosto - novembre 1997.

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,717 a 14,540 lire/Mcal (-1,20%). La diminuzione è da attribuirsi alla riduzione delle quotazioni dei carboni di riferimento espresse in dollari;

- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 25,452 a 24,602 lire/Mcal (-3,34%). La diminuzione è stata determinata dal calo delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari;

- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 29,935 a 28,582 lire/Mcal (-4,52%). Anche per il gas la diminuzione è il risultato del calo delle quotazioni in dollari.

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) si riduce a 54,566 lire/kWh, contro le 56,519 lire/kWh del primo bimestre 1998, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

1.3 La diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa da 49,63 lire/kWh a 48,04 lire/kWh può essere scomposto nelle due sue componenti:

- un aumento, da 49,63 lire/kWh a 49,76 lire/kWh, (+0,26%) dovuto alla variazione, tra il primo ed il secondo bimestre del 1998 della quota di energia elettrica ammessa al contributo;

- una diminuzione, da 49,76 lire/kWh a 48,04 lire/kWh, (-3,46%) dovuto alla dimi-

nuzione del costo unitario riconosciuto Ct.

La diminuzione del 3,46% del costo riconosciuto dei combustibili, e quindi nel costo riconosciuto dell'energia prodotta da impianti termoelettrici, si traduce in una riduzione meno che proporzionale della parte B della tariffa elettrica per effetto dell'aumento della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia. L'aliquota media della parte B della tariffa viene infatti determinata moltiplicando Ct per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra energia ammessa ai contributi (art. 6 della deliberazione n. 70/97 come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998 - energia prodotta da impianti termoelettrici ed energia importata) ed energia assoggettata alla parte B della tariffa (art. 2 della deliberazione n. 70/97). Nel secondo bimestre del 1998 questa quota dovrebbe raggiungere lo 0,8804, contro lo 0,8780 del bimestre precedente.

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1 della deliberazione n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 marzo 1998.

2. Aggiornamento della componente A1 della tariffa elettrica

2.1 Come previsto a titolo transitorio dall'art. 8, comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, l'aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa comporta un aumento automatico di pari misura della componente della tariffa (componente A1) destinata al ripianamento del conto onere termico ordinario, mentre le altre componenti della parte A non sono modificate. Di conseguenza, le tariffe all'utenza rimangono per il bimestre marzo - aprile 1998 invariate rispetto al bimestre precedente.

Allegato 1 – Effetti dell'aggiornamento della parte B della tariffa

CLASSI DI UTENZA	Sesto bimestre 1997				Primo bimestre 1998			Variazione lire/kWh	Secondo bimestre 1998			Variazione lire/kWh
	Componenti inglobate Parte A	Parte B	Sovrap- prezzo non inglobato	Totale	Componenti inglobate Parte A	Parte B	Totale	Totale	Componenti inglobate Parte A	Parte B	Totale	Totale
BASSA TENSIONE												
1) Fornitura per usi domestici												
a) fino a 3kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh di consumo	19,70	18,80	1,90	40,40	19,70	20,40	40,10	- 0,30	20,40	19,70	40,10	0,00
b) altre forniture per usi dome- stici e consumi in eccesso il punto a)	29,40	80,30	2,10	111,80	29,40	87,00	116,40	4,60	32,20	84,20	116,40	0,00
2) Forniture per usi agricoli	25,50	54,60	2,00	82,10	25,50	59,20	84,70	2,60	27,40	57,30	84,70	0,00
3) Altri usi	27,30	58,50	2,20	88,00	27,30	63,40	90,70	2,70	29,30	61,40	90,70	0,00
MEDIA TENSIONE												
4) Tutti gli usi	21,10	39,80	1,80	62,70	21,10	43,10	64,20	1,50	22,50	41,70	64,20	0,00
ALTA TENSIONE												
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di uten- za 6) e 7).	18,60	37,90	1,40	57,90	18,60	41,10	59,70	1,80	19,90	39,80	59,70	0,00
6) Alluminio primario	6,50	6,20	0,40	13,10	6,50	6,70	13,20	0,10	6,70	6,50	13,20	0,00
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elet- trica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 mag- gio 1963, n. 730)	4,80	3,60	0,20	8,60	4,80	3,90	8,70	0,10	4,90	3,80	8,70	0,00

Presupposti per l'aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il terzo bimestre (maggio-giugno) 1998 ai sensi della deliberazione dell'Autorità del 26 giugno 1997, n. 70/97

1. Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

1.1 A decorrere dall'1 maggio 1998 la parte B della tariffa elettrica viene diminuita del 19,60% rispetto ai valori in vigore per il secondo bimestre (marzo - aprile) 1998. L'aliquota media passa da 48,04 lire/kWh a 38,62 lire/kWh. Le aliquote relative alla parte B della tariffa per ogni categoria di utenza di cui alla tabella n. 1 allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1998 (di seguito: deliberazione n. 12/98), sono proporzionalmente ridotte come indicato in allegato (Allegato A).

1.2 Per il terzo bimestre (maggio - giugno) 1998 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), è diminuito dell'11,89% rispetto al bimestre precedente, passando da 23,828 a 20,996 lire/Mcal.

Questa diminuzione riflette andamenti differenziati delle quotazioni dei combustibili nel quadrimestre dicembre 1997 - marzo 1998 rispetto al quadrimestre ottobre 1997 - gennaio 1998:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,540 a 14,768 lire/Mcal (+1,57%). L'aumento è da attribuirsi principalmente alla dinamica del rapporto di cambio lira-dollaro;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 24,602 a 21,104 lire/Mcal (-14,22%). La diminuzione è stata determinata dal calo delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 28,582 a 25,271 lire/Mcal (-11,58%). Anche per il gas naturale la diminuzione è il risultato del calo delle quotazioni in dollari degli oli e dei greggi di riferimento.

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) si riduce a 48,081 lire/kWh, contro le 54,566 lire/kWh del secondo bimestre 1998, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

1.3 La diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa da 48,04 lire/kWh a 38,62 lire/kWh può essere scomposta nelle due sue componenti:

- una diminuzione, da 48,04 lire/kWh a 43,83 lire/kWh, dovuta alla variazione, tra il secondo ed il terzo bimestre del 1998 della quota di energia elettrica ammessa al

contributo;

– una diminuzione, da 43,83 lire/kWh a 38,62 lire/kWh, dovuta alla variazione del costo unitario riconosciuto Ct.

La diminuzione del 19,60% del costo riconosciuto dei combustibili, e quindi nel costo riconosciuto dell'energia prodotta da impianti termoelettrici, si traduce in una riduzione più che proporzionale della parte B della tariffa elettrica per effetto della diminuzione della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia. L'aliquota media della parte B della tariffa viene infatti determinata moltiplicando Ct per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra energia ammessa ai contributi (art. 6 della deliberazione n. 70/97 come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998 - energia prodotta da impianti termoelettrici ed energia importata) ed energia assoggettata alla parte B della tariffa (art. 2 della deliberazione n. 70/97). Nel terzo bimestre del 1998 questa quota dovrebbe raggiungere lo 0,8032, contro lo 0,8804 del bimestre precedente.

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1 della deliberazione n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 maggio 1998.

2. Aggiornamento della componente A1 della tariffa elettrica

2.1 Come previsto a titolo transitorio dall'art. 8, comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, l'aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa comporta un aumento automatico di pari misura della componente della tariffa (componente A1) destinata al ripianamento del conto per l'onere termico, mentre le altre componenti della parte A non sono modificate. Di conseguenza, le tariffe all'utenza rimangono per il bimestre maggio – giugno 1998 invariate rispetto al bimestre precedente.

2.2 Qualora non intervengano ulteriori variazioni delle aliquote della componente A1, si prevede che il ripianamento del conto per l'onere termico possa essere conseguito entro il primo bimestre dell'anno 1999.

Allegato A – Effetti dell'aggiornamento della parte B della tariffa

CLASSI DI UTENZA	Sesto bimestre 1997				Primo bimestre 1998			Variazione lire/kWh	Secondo bimestre 1998			Variazione lire/kWh	Terzo bimestre 1998			Variazione lire/kWh
	Componenti inglobate Parte A	Parte B	Sovrap- prezzo non inglobato	Totale	Componenti inglobate Parte A	Parte B	Totale	Totale	Componenti inglobate Parte A	Parte B	Totale	Totale	Componenti inglobate Parte A	Parte B	Totale	Totale
BASSA TENSIONE																
1) Fornitura per usi domestici																
a) fino a 3kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh di consumo	19,70	18,80	1,90	40,40	19,70	20,40	40,10	- 0,30	20,40	19,70	40,10	0,00	20,40	19,70	40,10	0,00
b) altre forniture per usi dome- stici e consumi in eccesso il punto a)	29,40	80,30	2,10	111,80	29,40	87,00	116,40	4,60	32,20	84,20	116,40	0,00	32,20	84,20	116,40	0,00
2) Forniture per usi agricoli	25,50	54,60	2,00	82,10	25,50	59,20	84,70	2,60	27,40	57,30	84,70	0,00	27,40	57,30	84,70	0,00
3) Altri usi	27,30	58,50	2,20	88,00	27,30	63,40	90,70	2,70	29,30	61,40	90,70	0,00	29,30	61,40	90,70	0,00
MEDIA TENSIONE																
4) Tutti gli usi	21,10	39,80	1,80	62,70	21,10	43,10	64,20	1,50	22,50	41,70	64,20	0,00	22,50	41,70	64,20	0,00
ALTA TENSIONE																
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di uten- za 6) e 7).	18,60	37,90	1,40	57,90	18,60	41,10	59,70	1,80	19,90	39,80	59,70	0,00	19,90	39,80	59,70	0,0
6) Alluminio primario	6,50	6,20	0,40	13,10	6,50	6,70	13,20	0,10	6,70	6,50	13,20	0,00	6,70	6,50	13,20	0,00
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elet- trica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 mag- gio 1963, n. 730)	4,80	3,60	0,20	8,60	4,80	3,90	8,70	0,10	4,90	3,80	8,70	0,00	4,90	3,80	8,70	0,00

Modifica del criterio di adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 14 novembre 1991, n. 25

1. La metodologia tariffaria nel settore civile

Le forniture alle utenze civili di gas naturale effettuate attraverso le reti cittadine sono assoggettate al regime dei prezzi amministrati, in base alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (in seguito CIPE) del 26 giugno 1974. Secondo tale regime, la determinazione delle tariffe è stata affidata ai Comitati provinciali prezzi (CPP) sulla base di criteri enunciati dal Comitato interministeriale dei prezzi (in seguito CIP). Successivamente, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 373, tali competenze sono state trasferite in via transitoria al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In attuazione di tali attribuzioni, il CIP e poi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno emanato dal 1975 in poi, con cadenza per lo più annuale, numerosi provvedimenti per definire, modificare o aggiornare il metodo tariffario. La normativa attualmente vigente è contenuta nel provvedimento CIP del 23 dicembre 1993 n. 16 e nei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, 19 novembre 1996 e 13 marzo 1997.

Il metodo stabilisce i criteri e i parametri con i quali le aziende distributrici calcolano per ciascun esercizio (bacino distributivo costituito da uno o più comuni) il costo standard o costo medio di acquisto e di distribuzione del gas. Alle aziende spetta poi la definizione della struttura tariffaria, con il vincolo che il ricavo medio da tariffa e quota fissa non sia superiore al costo standard (Cst). Quest'ultimo è somma di due componenti, la componente materia prima (Qm) e la componente costo di distribuzione (Cd).

$$\text{Cst} = \text{Qm} + \text{Cd}$$

La *componente materia prima* copre i costi sostenuti dalle aziende distributrici per l'acquisto del metano e per il gas non contabilizzato per effetto delle perdite.

La *componente costo di distribuzione* copre i costi che le aziende distributrici sostengono per la gestione del servizio e per gli investimenti.

Il prezzo finale all'utente, al netto delle imposte, si articola in tariffe e quote fisse.

Le *tariffe* di vendita del gas, nella maggioranza dei casi, sono decrescenti al crescere dei consumi e si riferiscono ai seguenti usi:

- la tariffa T1 per gli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda;
- la tariffa T2 per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso di cottura cibi e produzione di acqua calda);

- la tariffa T3 per gli altri usi (riscaldamento centralizzato, terziario, raffrescamento estivo, artigiani e piccole industrie con consumi inferiori a 100.000 metri cubi/anno) articolate su due o più scaglioni di valore decrescente al crescere dei volumi consumati;
- la tariffa T4 per gli usi di artigiani e piccole industrie con consumi da 100.000 a 200.000 metri cubi/anno.

Le quote fisse, unificate a livello nazionale, si diversificano in relazione agli usi: le forniture cui sono applicate le tariffe T1 e T2 hanno quote fisse, pari rispettivamente a 36.000 e a 60.000 lire/utente/anno, indipendentemente dai consumi; per le altre forniture (relative alle tariffe T3 e T4) vi è una quota pari a 4,5 lire/Mcal, che riflette approssimativamente i costi fissi della distribuzione.

2. Il prezzo di cessione del metano per usi civili

Il prezzo unitario per metro cubo (*PM*) che le aziende distributrici sono autorizzate a riportare nel calcolo delle tariffe in base alla citata normativa vigente, rispecchia attualmente, con poche eccezioni, quello relativo alla cessione del metano dalla Snam alle aziende distributrici, così come previsto nell'accordo per la somministrazione di metano alle aziende di distribuzione, sottoscritto dalla Snam e dai rappresentanti dei distributori (Anci, Anig, Assogas e Federgasacqua,) in data 14 ottobre 1996. Esso è articolato secondo la seguente formula:

$$PM = IQF + QP \text{ (in lire/m}^3 \text{)}$$

dove:

- *IQF* è il componente fisso che tiene conto forfettariamente dell'utilizzazione degli impianti; il suo valore viene aggiornato l' 1 luglio di ogni anno sulla base di indici inflattivi;
- *QP* è il componente proporzionale ai volumi di gas effettivamente prelevati, aggiornato con cadenza bimestrale in relazione all'andamento del prezzo del gasolio per riscaldamento (al netto delle imposte) nel semestre che precede la data di revisione.

La tariffa T1, a differenza delle altre, che possono essere aggiornate bimestralmente in relazione a variazioni del prezzo di cessione del metano, viene modificata in occasione della revisione del componente fisso *IQF* o in seguito a provvedimento amministrativo.

3. Criteri di determinazione del prezzo di cessione del metano

A differenza del prezzo, soggetto alla disciplina dei prezzi amministrati, che il consumatore paga per la fornitura del servizio gas, il prezzo praticato dalle aziende di trasporto alle aziende distributrici è assoggettato, in seguito ad una delibera del CIPE del 20 settembre 1974, al regime dei prezzi sorvegliati. Tale prezzo – precisa la delibera – deve essere preferibilmente concordato con le organizzazioni più rappresentative degli utenti e deve:

- attenuare le distorsioni tra gli utilizzatori di diverse fonti energetiche;

- essere compatibile con le politiche seguite per i prodotti assoggettati alla disciplina amministrativa;

- assicurare, per gli usi civili, la salvaguardia del potere d'acquisto dei ceti meno abbienti.

Nell'ambito di questo regime, il prezzo della fornitura di metano per gli usi civili, viene contrattato tra la Snam e le associazioni dei distributori; gli accordi stipulati fissano la disciplina contrattuale, il prezzo del gas e il regolamento applicativo.

Il CIP, prima, e poi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha rivolto la propria attenzione soprattutto alla fase in cui questo prezzo viene trasferito sulla tariffa pagata dall'utente; i provvedimenti del CIP del 5 marzo 1986 n. 15, e del 14 novembre 1991 n. 25 e il decreto ministeriale del 13 marzo 1997 hanno fissato i criteri per la definizione e il periodico aggiornamento delle tariffe del metano al variare del prezzo di cessione dalla Snam alle aziende distributrici.

Più in particolare, il prezzo del metano è stato indicizzato alle variazioni del prezzo del gasolio, rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e segnalato alla Commissione Europea in osservanza delle norme sulla trasparenza dei prezzi.

Nel caso in cui la media degli ultimi sei mesi di tale prezzo differisca dalla media utilizzata per l'ultima variazione per un importo maggiore di 11 lire/kg, per ogni lira al chilogrammo di questa differenza si ha una variazione corrispondente del prezzo del gas pari a lire 0,5358 e delle tariffe (eccetto la tariffa T1) di lire 0,5869.

L'indice 0,5358 tiene conto dei differenti poteri calorifici dei due combustibili e dell'incidenza del prezzo del metano sulle tariffe finali (imposte escluse).

L'altro indice 0,5869 tiene altresì conto del gas non contabilizzato in fase di distribuzione e della quota percentuale di metano venduta a tariffa T1.

4. L'andamento del prezzo del gasolio e le sue conseguenze sul prezzo del gas per usi civili

Negli ultimi anni, si è andata consolidando una tendenza alla divaricazione tra i principali indicatori disponibili del prezzo del gasolio. In particolare, mentre i prezzi rilevati sui mercati internazionali (con base "Rotterdam e "Italy") mantenevano uno stretto parallelismo e il prezzo rilevato dalla Camera di commercio di Milano (CCIAA) si muoveva sostanzialmente in linea con questi (seppure su livelli superiori), il prezzo rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (MICA) mostrava scostamenti al rialzo sempre maggiori. La divaricazione di quest'ultimo prezzo rispetto a quelli rilevati sul mercato internazionale è stata piuttosto pronunciata negli ultimi due anni, accentuandosi in questi ultimi mesi.

In relazione alla sua indicizzazione al prezzo del gasolio rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (MICA), il prezzo del gas per usi civili, al netto delle imposte, ha mostrato di conseguenza una tendenza a crescere rispetto agli altri indicatori (internazionali e CCIAA di Milano) del prezzo del gasolio, principale combustibile concorrente nel segmento di mercato del riscaldamento,

dove il gas, nel settore civile, ha un utilizzo prevalente.

Nel corso dell'ultimo anno (tra i mesi di marzo 1997 e marzo 1998), al netto delle imposte, il prezzo di cessione del gas alle aziende distributrici è diminuito di 16,3 lire/mc (-4,7%), mentre il prezzo medio per gli utenti finali è diminuito di 18 lire/mc (-3,2%). Questa variazione si confronta con una diminuzione compresa tra 16 e 22 lire/mc (tra il 5,7 e l'8,4%) dei prezzi praticati ai clienti industriali per uso continuo (contratto Confapi e Confindustria) e una diminuzione tra 41 e 42 lire/mc (ca. 15%) dei prezzi per l'uso termoelettrico (contratto Unapace).

La crescita del prezzo del gasolio rilevato dal MICA a livello nazionale, rispetto ai prezzi internazionali, trova una spiegazione in primo luogo nella sempre minore incidenza di tale combustibile nel mercato del riscaldamento, sia civile che industriale e terziario. Infatti, la crescente diffusione del servizio gas e la convenienza di quest'ultimo per i consumatori, se valutato al lordo delle imposte, ha portato la quota di mercato del gasolio negli usi civili ad un livello pari a circa il 14%, contro il 56% del gas. Si può presumere che una parte rilevante di tale quota residua del gasolio sia situata in zone non servite dalla rete gas, tipicamente zone montane o comunque marginali, nelle quali i costi logistici dell'approvvigionamento sono superiori; peraltro, in tali zone, l'assenza del gas rende minore la concorrenza. Questi due fattori spiegano la crescita dei margini del mercato nazionale del gasolio, rispetto ai livelli internazionali.

Non si può escludere tuttavia che il fenomeno sia stato accentuato dal fatto che il gruppo Eni, oltre ad essere il fornitore di gran lunga prevalente di gas in Italia, è anche il principale operatore del mercato petrolifero nazionale. Come ha sostenuto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'indagine conoscitiva sul mercato del gas (1997), la presenza di un legame di indicizzazione tra i due prezzi "potrebbe consentire ad un'impresa contemporaneamente presente in posizione di rilievo su entrambi i mercati di influenzare l'offerta di gasolio in modo da produrre un effetto diretto anche sul prezzo del gas naturale".

Il confronto con l'andamento dei prezzi del gas negli altri settori del mercato mostra come l'attuale meccanismo porti a riduzioni negli usi civili più contenute. Il ribasso nel settore civile, dove l'indicizzazione è effettuata sulla base delle medie semestrali, è risultato minore sia di quello del settore industriale (che è indicizzato sulla base di medie annuali) che di quello del settore autoproduzione di elettricità (che è indicizzato in base a medie trimestrali).

Si può pertanto concludere che, almeno nel periodo più recente, il prezzo del gasolio rilevato dal MICA non rispecchia in modo coerente l'evoluzione dei mercati energetici internazionali e di conseguenza non può essere preso a riferimento per le variazioni del prezzo del metano per usi civili.

D'altro canto il riferimento a prezzi internazionali è già presente negli altri contratti stipulati dalla Snam per le forniture di metano per usi industriali e termoelettrici.

5. Proposta alternativa di indicizzazione del prezzo del metano.

Per quanto sopra esposto, appare urgente modificare il meccanismo attualmente vigente di indicizzazione delle tariffe del gas al prezzo del gasolio. In assenza di tale intervento immediato, potrebbe infatti prolungarsi ed aggravarsi la tendenza alla

divaricazione tra i prezzi del gas per utenti civili in Italia, rispetto agli andamenti del mercato energetico internazionale.

In occasione di incontri informali con Anig, Assogas, Edison, Federgasacqua, Federestrattiva e Snam è stata rilevata una disponibilità a modificare con riferimenti internazionali anche il sistema di adeguamento del prezzo del metano per le aziende distributrici, e che a tale scopo sono in corso apposite trattative.

Peraltro, l'intervento dell'Autorità non può avere, allo stato attuale, carattere strutturale, nel senso di prefigurare un sistema di aggiornamento dei prezzi del gas che risponda a criteri di tipo automatico e con validità pluriennale, come richiesto in base ai principi della legge n. 481/95. Un tale sistema di aggiornamento potrà essere definito solo contestualmente alla più generale riforma della tariffa base del servizio gas.

Appare pertanto opportuno introdurre un sistema di indicizzazione provvisorio, basato su indicatori del mercato internazionale che si sostituiscano o affianchino al prezzo del gasolio rilevato dal MICA attualmente utilizzato, senza peraltro intervenire sulle modalità di tale indicizzazione.

Si propone pertanto di correlare le variazioni delle tariffe del gas (diverse da quelle TI riservate agli usi domestici di cucina e acqua calda) al prezzo del gasolio (con contenuto di zolfo inferiore a 0,2%) risultante dalle quotazioni, minima e massima, CIF Mediterraneo (base Genova - Lavera) pubblicate quotidianamente dal *Platt's Oilgram Price Report* nella rubrica *Spot Price Assessment* (d'ora in poi CIF MED). Il prezzo giornaliero, calcolato come media delle due quotazioni, sarà convertito in lire italiane utilizzando il cambio UIC lira/US\$.

La scelta è caduta su tale indicatore, rispetto ad altre opzioni ipotizzabili, come CIF ARA, FOB North-West Europe, FOB Italy, CCIAA di Milano, in quanto:

- appare preferibile il riferimento ad un prezzo internazionale, allo scopo di evitare il ripetersi di fenomeni di divaricazione connessi alle peculiarità del mercato nazionale del gasolio, come già avvenuto con il riferimento al MICA;
- l'indicatore del gasolio CIF riferito al bacino mediterraneo costituisce comunque un indicatore sufficientemente prossimo e rappresentativo delle condizioni di fornitura sul mercato italiano;
- le quotazioni CIF MED sono prontamente disponibili su una fonte di grande prestigio ed accreditamento internazionale (*Bollettino Platt's*), mentre l'analogo riferimento su base "Italia" in luogo di Genova-Lavera è pubblicato solamente come prezzo FOB;
- peraltro, i prezzi sui mercati dell'Europa nord-occidentale e del bacino del Mediterraneo hanno finora avuto un andamento molto simile, almeno per quanto riguarda le medie semestrali prese come riferimento per l'indicizzazione.

In relazione al carattere provvisorio dell'intervento proposto, la revisione del sistema di adeguamento periodico è stata limitata a questo indice la cui modifica risulta, come detto, particolarmente urgente. D'altro canto, si può osservare che, anche se i prezzi del gasolio rilevato dal MICA e CIF MED sono caratterizzati da livelli sensibilmente differenti, l'ordine di grandezza delle loro variazioni assolute è del tutto

simile. Appare quindi possibile mantenere in funzione, per tutti gli altri aspetti, il meccanismo di adeguamento periodico vigente.

Sussiste tuttavia il rischio che il passaggio dall'uno all'altro indicatore abbia l'effetto di mantenere le tariffe del gas ai livelli particolarmente elevati, recentemente raggiunti per effetto del particolare andamento del prezzo del gasolio rilevato dal MICA. Né si può escludere, in relazione al carattere peculiare del mercato del gasolio rilevato dal Ministero, che tali rialzi abbiano avuto carattere eccezionale, e che siano pertanto seguiti, successivamente, da una tendenza al riallineamento verso la dinamica propria di altri indicatori del mercato internazionale.

Per evitare questo rischio, appare opportuno introdurre, limitatamente ad una fase transitoria, un meccanismo di garanzia tale da consentire che eventuali riduzioni più elevate dell'indicatore "prezzo del gasolio rilevato dal MICA" possano riflettersi adeguatamente nelle tariffe del gas, qualora esse risultino più favorevoli all'utente.

A questo scopo, si suggerisce pertanto di mantenere, accanto al sistema di adeguamento basato sul prezzo del gasolio CIF MED, anche quello basato sul prezzo del gasolio rilevato dal MICA, in modo tale che eventuali variazioni di quest'ultimo più favorevoli all'utente possano riflettersi sulle tariffe del gas. Le variazioni di prezzo conseguenti all'applicazione distinta dei due indicatori dovrebbero essere confrontate in occasione delle revisioni periodiche, scegliendo in ogni caso quella che risultasse più favorevole all'utente. Ciò può essere ottenuto applicando alle tariffe del gas la variazione assoluta maggiore (se in diminuzione) o minore (se in aumento) tra quelle risultanti dai due diversi meccanismi di calcolo.

Tale sistema di adeguamento, che comporta un'evidente asimmetria a favore dell'utente, non può naturalmente avere carattere permanente, ma è motivato esclusivamente dalla necessità di evitare che il nuovo sistema di indicizzazione muova a partire da livelli delle tariffe raggiunti per effetto di andamenti particolari del sistema di indicizzazione vigente. Si ritiene pertanto opportuno che esso abbia validità limitata ad un massimo di otto mesi, e comunque non oltre l'entrata in vigore della riforma complessiva del sistema tariffario.

In fase di prima applicazione, con la revisione proposta a partire dall'1 maggio 1998, la variazione delle tariffe più favorevole all'utente risulterà quella derivante dalla variazione delle medie semestrali del prezzo del gasolio CIF MED, e sarà pari, nel caso che il prezzo del gasolio CIF MED si mantenga al livello del 20 aprile u.s. fino al termine del semestre rilevante, a una diminuzione di 12,8 lire/mc per gas naturale con potere calorifico superiore standard, pari a 9200 kcal/mc, ovvero 1,40 lire/Mcal. Con il riferimento al prezzo del gasolio rilevato dal MICA, non vi sarebbe stata invece variazione delle tariffe del gas, in quanto la diminuzione registrata sarebbe risultata inferiore alla soglia di invarianza, pari a 11 lire/kg.